

CASSAZ. SEZ. 2 SENT. 0505 DEL 26/01/82

In caso di prestazioni professionali parziali dell'ingegnere o dell'architetto, relative ad opere per le quali il compenso è dovuto a percentuale, la liquidazione va fatta a norma dell'art.18 della legge n.143 de 1949, calcolando le aliquote della tabella B allegata, relativa alle opere parziali, non già in relazione diretta al valore dell'opera sebbene alla percentuale attribuita della tabella A per la prestazione dell'opera intera, per cui al compenso così determinato in base alla tabella A si applicano le aliquote previste per ogni singola funzione della tabella B.